

Mt. 5, 37:

Ma il
vostro
parlare
sia

SÌ SÌ NO NO

ciò che
è in
più
vien dal
maligno.

Ubi Veritas et iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione · Attualità e Informazione · Disamina · Responsabilità

Quindicinale Cattolico « ANTIMODERNISTA »

Anno XXXIII n. 5

15 Marzo 2007

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE « PENNE » PERÒ: « NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIO CH'E' DETTO » (Im. Cr.)

IN MEMORIA DI MONS. FRANCESCO SPADAFORA

Mons. Francesco Spadafora nacque a Cosenza il 1° gennaio 1913; frequentò il Seminario Regionale "San Pio X" di Catanzaro, allora affidato alle cure di ottimi Gesuiti; fu ordinato sacerdote a 22 anni il 10 agosto 1935. Conseguì la licenza in teologia presso la Facoltà teologica di Posillipo (1935-1936), frequentò dal 1936 al 1939 il Pontificio Istituto Biblico dal quale uscì con la laurea in Scienze Bibliche. Fu professore di Sacra Scrittura nei Seminari Regionali di Assisi e Benevento finché nel 1950 fu chiamato ad insegnare al "Marianum" e poi, nel 1956, alla Pontificia Università Lateranense. Godette della fiducia del Prefetto del Sant'Uffizio, card. Ottaviani, che era solito consultarlo sui libri di esegesi in esame presso quella Sacra Congregazione. Indetto il concilio Vaticano II, fu perito per la Sacra Scrittura nella Commissione preparatoria per gli Studi e i Seminari.

Autore di più di 30 volumi¹ e di centinaia di saggi specialistici su riviste altamente scientifiche; segretario dell'Associazione Biblica Italiana, fondò e diresse per cinque anni la *Rivista Biblica*, collaborò a *Palestra del Clero*, a *L'Osservatore Romano*, a *Divinitas*, a *Renovatio* e ad altre riviste; fu redattore della *Bibliotheca Sanctorum* e curò più di 100 voci dell'*Enciclopedia Cattolica*,

¹ Ci limitiamo qui a ricordare il suo ottimo *Dizionario Biblico*, *Leone XIII e gli Studi biblici*, *San Paolo alla conquista dell'impero*, *La Chiesa di Cristo e la formazione degli Apostoli*, *Cristianesimo e giudaismo*, *Fuori della Chiesa non c'è salvezza*, *Temi di esegesi*, *Attualità Bibliche*, *la Resurrezione*, *Pilato*, il commento di *Ezechiele*, *La Tradizione contro il Concilio*, *Il Postconcilio*.

riguardanti il Vecchio e il Nuovo Testamento.

Assieme a mons. Antonino Romeo combattè l'esegesi modernista, che si era infiltrata nel "*Biblicum*" tra gli anni 1950 e 1960 in palese opposizione con gli scopi per i quali quell'Istituto era stato progettato da Leone XIII e realizzato da San Pio X. Mentre mons. Romeo dalle pagine di *Divinitas* (1960) 378-456 denunciava e combatteva, con l'articolo *L'enciclica "Divino Afflante Spiritu" e le opiniones novae*, la svolta rovinosa del Pontificio Istituto Biblico, mons. Spadafora impugnava l'esegesi ereticale di *Rm. 5, 12* avanzata dal gesuita Stanislas Lyonnet, che in realtà la ripeteva da Erasmo e dal criticismo razionalista. Secondo questa esegesi ereticale, il testo paolino "*tutti muoiono perché tutti han peccato*" deve intendersi non del peccato originale, come implicitamente definito dal Concilio di Trento in ben due canoni (II e IV sul peccato originale), ma, bensì, dei peccati personali di ciascuno.

Mons. Spadafora, nell'articolo *Rm. 5,12: esegesi e riflessi dogmatici* (*Divinitas* 4, 1960, 289-298), dimostrò che il gesuita Lyonnet, oltre ad addurre inconsistenti argomenti filologici, non teneva in nessun conto il Magistero Infallibile della Chiesa e richiamò l'attenzione sul dovere dell'esegeta cattolico di tener sempre presente il Magistero della Chiesa allorché questa ha dato l'interpretazione autentica di un testo attinente al dogma.

Nel conflitto, che si configurava gravissimo, anche perché coinvolgeva la Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università (mons.

Romeo), la Pontificia Università Lateranense (mons. Spadafora) e il Pontificio Istituto Biblico (Stanislas Lyonnet S.J.), intervenne il Sant'Uffizio che, dopo approfondito esame, sentite le due parti, condannò il gesuita Lyonnet e il suo confratello Zerwick allontanandoli da Roma e dall'insegnamento.

Due anni dopo, però, Paolo VI, appena eletto, richiamò a Roma gli "esiliati" e li reintegrò nell'insegnamento al Biblico, senza altra ragione che il suo personale filomodernismo e senza nessuna ritrattazione da parte loro. Fu il tacito avallo dato da papa Montini alla "nuova esegesi" modernistico-razionalista, con il conseguente trionfo dei bibliisti "novatori". Da allora l'interpretazione ereticale di *Rm. 5, 12* propugnata dal Lyonnet ha tenuto il campo. Ma a mons. Spadafora (come a mons. Romeo) resta il merito, dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini, di non aver risparmiato se stesso, esponendosi ad ogni forma di ostracismo, pur di impedire l'affossamento della esegesi cattolica proprio ad opera di quell'Istituto che, nel compito assegnatogli dai Romani Pontefici, avrebbe dovuto, invece, difenderla contro il modernismo (v. *si sì no no* 31 ottobre 1986 pp. 3 e 4).

Con identico coraggio, senza temere di andare controcorrente e senza curarsi del successo, ma unicamente per amore della Verità e della Chiesa, mons. Spadafora condusse nel postconcilio una tenace battaglia (già iniziata durante il concilio) in difesa del dogma

dell'inerranza assoluta della Sacra Scrittura (così lo aveva definito nel 1917 la Pontificia Commissione Biblica) e in difesa della origine apostolica e della piena storicità degli Evangelii, particolarmente della loro data di composizione attestata dalla tradizione. L'esegesi neomodernista, infatti, aggiogata al carro del protestantesimo liberale, si è sforzata di limitare l'inerranza della Sacra Scrittura alle sole espressioni che riguardano la fede e la morale e di negare la storicità degli Evangelii e la loro origine apostolica ritardandone il più possibile la data di composizione per dare il tempo alla "comunità primitiva" di... inventare i quattro Santi Evangelii.

Nel quadro di questa lotta si colloca il merito di mons. Spadafora di aver tratto alla luce una preziosa scoperta del gesuita p. O'Callaghan, che invece i suoi confratelli del Biblico avevano deliberatamente relegata nell'oblio.

Ci riferiamo al celebre frammento papiraceo 7Q5 trovato nelle grotte di Qumran con i vv. 52-53 del capitolo VI di San Marco. Questo frammento, assegnato al 50 d. C., conferma scientificamente quanto la Chiesa ha tradizionalmente insegnato sulla data di composizione del secondo Vangelo. Già lo studioso protestante Carsten Peter Thiede aveva infranto la congiura del silen-

zio sulla provvidenziale scoperta, ma il merito di averla divulgata, traendola da una ristretta cerchia di "addetti ai lavori", fu di mons. Spadafora. I suoi articoli sull'argomento (v. *sì sì no no* 15 e 30 aprile 1990) attirarono, infatti, l'attenzione de *Il Sabato* e di *30 Giorni*, i quali, a loro volta, destarono l'attenzione della stampa internazionale e degli specialisti.

La scoperta del p. O'Callaghan divenne così di pubblico dominio e fu ineccepibilmente confermata da papirologi ed archeologi di fama mondiale. Persino il card. Martini, che, ai tempi della scoperta, era Rettore del Biblico e aveva dissuaso Paolo VI dal renderla nota, dovette ammettere - obtorto collo - che il piccolo frammento 7Q5 contiene "un' eccezionale conferma documentaria di ciò che la Chiesa ha insegnato ininterrottamente per diciannove secoli" (*30 Giorni* giugno 1991).

* * *

Mons. Spadafora non fu solo uno studioso, ma anche un apostolo e un sacerdote dalla fede tanto semplice quanto profonda, impegnato specialmente nella direzione spirituale delle suore. Tra l'altro fu direttore spirituale di suor Elena Aiello, la "monaca santa", ora beata, e un vero padre spirituale per le suore *Discepolo del Cenacolo* di Velletri,

fondate da don Francesco Putti, presso le quali visse gli ultimi 10 anni della sua vita (†10 marzo 1997).

Collaborò assiduamente a *sì sì no no* per combattere assieme a molti altri teologi (mons. Landucci, p. Antonio Coccia, p. Cinelli, p. Silli, p. Cornelio Fabro, sua ecc.za mons. De Castro Mayer, i cardinali A. Ottaviani, Pietro Palazzini e Pietro Parente, tanto per nominare i più famosi) il modernismo che con il concilio Vaticano II è penetrato nelle viscere della Chiesa e sino al suo vertice. Il suo ultimo libro fu la biografia di don Putti (*Araldo della Fede cattolica*), che grazie al quindicinale *sì sì no no* ha dato voce e corpo alla resistenza cattolica contro l'apostasia neo-modernista.

Mons. Spadafora possedeva, oltre che una grande scienza, anche una intensa carità, molto spontanea e sincera, lontana da ogni affettazione. Altruista, a volte perfino ingenuo come un fanciullo, non ha mai giocato a "fare" il santo, ma si mostrava a tutti quel che era con un'estrema semplicità che lo hanno reso caro ed indimenticabile, particolarmente ai numerosi ecclesiastici che lo ebbero Maestro nell'«Università del Papa».

sì sì no no

La legittimazione dell'omosessualità peccato proprio dell'età nostra

Sin dai tempi del santo patriarca Abramo l'umanità conobbe il peccato di sodomia provocando la giusta ira di Dio - "propter quod ira Dei venit in filios diffidentiae" (in *Praecepta antiquae diocesis rotomagensis*) - distruttrice delle città corrotte (*Gn.* 18, 16-33; 19, 1-29). Non spetta, dunque, alla modernità il tristo vanto d'aver partorito l'immondo peccato; è invece propria di questa nostra età la negazione più radicale della legge naturale sino a disconoscere la perversione dell'omosessualità.

A partire dalle cosiddette battaglie per i diritti civili degli omosessuali, sciaguratamente intrecciate con la rivoluzione sessuale, l'Occidente tutto è stato lentamente convinto della natura anodina delle preferenze sessuali, ridotte a gusto insindacabile liberamente appagabile nella più totale negazione d'ogni natura e/o finalità della sessualità. Se a tale convincimento pseudo-morale, sviluppato e attecchito nel

fertile terreno del convenzionalismo etico-giuridico d'Occidente, si somma l'ideale romantico del sentimento irrazionale d'amore (passione erotica) quale valore assoluto in sé e giustificazione divina d'ogni atto (è l'interpretazione romantico-vitalista dell'agostiniano *ama et fac quod vis*, è "l'error de' ciechi che si fanno duci" dicendo "ciascun amor in sé laudabil cosa" *Purgatorio* XVIII, vv. 18 e 36), è facile comprendere l'odierna esaltazione della omosessualità quale lecita forma d'amore, di conseguenza autorizzata a rivendicare dallo Stato un riconoscimento legale che la equipari, sotto ogni aspetto, all'eterosessualità.

Il superamento dei sessi nel concetto artificioso di "genere" e la equiparazione di omosessualità ed eterosessualità sono implicitamente già presenti nella filosofia moderna e nel diritto liberale, anche se non ancora totalmente realizzati. Ciò detto al fine di attribuire ai fatti contingenti il loro giusto peso ri-

spetto alle ben più radicali ideologie che ne forniscono il supporto, non possiamo tacere come oggi l'Occidente presenti legislazioni neutrali, nella migliore delle ipotesi, rispetto agli atti omosessuali oramai accettati come leciti e rispettabili. La cosiddetta "questione antropologica" è certamente ben più antica, affonda nella modernità e, prima ancora, in talune antiche eresie. Le radici degli errori sono vetuste, ma la fioritura è relativamente recente.

Il paradigma antropologico, che regge la legittimazione dell'omosessualità sino alle più recenti aberrazioni giuridiche, morali e religiose, benché in sé unitario, presenta una dicotomia genealogica in due tronchi paralleli e autotelici (Riforma protestante e Rivoluzione francese), di cui si può rintracciare la comune radice nella gnosi ovvero, in ultima analisi, in Lucifero. I frutti velenosi del protestantesimo liberale e del radicalismo libertario mostrano, rispetto all'omosessualità e non solo,

una essenziale unità. Lo Stato che, rifiutate la *lex naturalis* e la Dottrina morale, sovverte l'istituto matrimoniale (Zapatero è la bandiera di tante altre autorità civili) e i Cristiani che pretendono di legittimare gli atti omosessuali, se non di adeguare il Sacramento del matrimonio alle legislazioni civili scandalose, questa è la drammatica attualità. Se la Comunione Anglicana rischia lo scisma interno e rivela tutta la propria intrinseca distanza dalla Verità cristiana, anche il mondo cattolico è scosso da molteplici infezioni: l'eterodossia morale di non pochi teologi e chierici, i sacrilegi e i gravi abusi di taluni Sacerdoti (es. le "nozze" celebrate da don Franco Barbero tra omosessuali e transessuali), il relativismo morale di molti fedeli, l'arrogante ribellione delle autorità civili al Magistero morale della Chiesa, etc.

Si è costretti a constatare dolorosamente che, ancora una volta, gli errori germogliati dal terreno del protestantesimo secolarizzato (basti pensare all'opera diabolica del *Lesbian and gay Christian movement*) si diffondono tra i cattolici infettando la Chiesa di eresie attuali o potenziali. Da anni, oramai, la Chiesa è turbata da pressioni di *lobbies* impegnate per l'approvazione morale dell'omosessualità, pressioni che non di rado trovano sponda in realtà ecclesiali e anche, purtroppo, in alcuni Sacerdoti. Innanzi a Sacerdoti di Cristo che paragonano la condanna dell'omosessualità al razzismo affermando la liceità e bontà morale di questa perversione, mentre denunciano la riprovazione della stessa quale tradimento dell'amore evangelico (cfr. ad es. *Le mani del vasaio. Un figlio omosessuale che fare?* di don Domenico Pezzini), non ci deve stupire il disordine morale che regna tra i fedeli e, quello ancor più grave e radicale, delle legislazioni secolari nelle nazioni cristiane.

L'omosessualità è una patologia?

L'omosessualità, intesa quale "attrattiva sessuale, esclusiva o preponderante, verso persone del medesimo sesso" (CCC, 2357), è un'inclinazione oggettivamente disordinata (CCC, 2358) in quanto contraria alla natura umana. Tale disordine sessuale si configura come una patologia? Stando al significato generale del termine, sì. Infatti è malattia ogni menomazione o aberrazione delle normali (norma determinata dalla natura specifica) condizioni psico-fisiche di un indi-

viduo. Qualora, invece, si volesse scendere sul terreno specialistico, si dovrebbe parlare di patologie al plurale essendo il medesimo disordine possibile conseguenza di mali fisici, disturbi psichici, alterazioni genetiche, etc. Lasciamo alla scienza medica, onestamente praticata, l'indagine eziologica e patogenica. Sia essa causata da fattori fisiologici, psicologici o dal concorso d'entrambi, la omosessualità è stata classificata unanimemente come patologia dalla neuro-psichiatria, dalla psicologia clinica e dalla stessa psicoanalisi prima che il dogma buonista imponesse il riconoscimento della sua normalità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, sino al 17 maggio 1990, annoverava l'omosessualità tra le patologie psichiatriche e solo la pressione delle *lobbies* pro-gay, e non nuove acquisizioni scientifiche, ne impose la depennazione.

La natura umana è sessualmente determinata come maschile o femminile e tale differenza sostanziale si manifesta primariamente come relazione di complementarità, visibile, in sommo grado, nell'unione sponsale. Nessun atto di volontà può cancellare questa bipolarità sessuale ("è nostra opinione che ogni omosessuale sia, in realtà, un eterosessuale latente" Irving Bieber e coll., *Omosessualità*, Il Pensiero Scientifico Editore, 1977, p. 241) coinvolgente, nell'unità del composto umano, tanto il corpo (caratteri sessuali somatici) quanto l'anima sicché il sesso, determinato nel concepimento, risulta stabilito per l'eternità e, come tale, implicante una precisa inclinazione relazionale verso il sesso opposto (nessuno è omosessuale per natura). Tuttavia l'umanità ferita dal peccato dei Progenitori è esposta alla perversione delle proprie naturali inclinazioni, compresa quella sessuale, che, regolata dalla complementarità sponsale e finalizzata alla procreazione, può, invece, rivolgersi anche verso oggetti diversi da quello naturale generando quelle gravi patologie psichiatriche che prendono il nome di necrofilia, pedofilia, zoofilia e omosessualità.

L'omosessualità, come ogni patologia (es. la cecità priva il cieco della vista, ma non ne cancella la natura di essere vedente), non muta la natura dell'individuo: all'invertito i gusti e le abitudini omosessuali appaiono connaturali a causa della sua patologia e non già perché tali atti e abitudini cessino d'esser oggettivamente contro natura. Quanto la ragione dimostra la teologia con-

ferma, denunziando come eretica la proposizione: "il peccato contro natura (...), anche se è contro la natura della specie, non è tuttavia contro la natura dell'individuo [omosessuale]" (Etienne Tempier *Opiniones 219 condemnatae*).

Gli atti omosessuali sono moralmente leciti?

Se l'inclinazione omosessuale offende la natura umana rifiutandone la vocazione sponsale, gli atti omosessuali si configurano come moralmente cattivi in sé stessi in quanto attualizzano tale offesa e privano l'atto sessuale del suo fine naturale, che è la procreazione: gli atti omosessuali "precludono all'atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera complementarità affettiva e sessuale. In nessun modo possono essere approvati" (CCC, 2357).

Un atto è moralmente buono solo quando tutti e tre gli elementi costitutivi (atto interno o intenzione, atto esterno e circostanze) rispondono al bene, mentre basta la malvagità di uno solo di questi elementi per determinare la malvagità dell'atto: *bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu*. Ora, affinché un atto sessuale sia buono, l'intenzione deve essere quella di relazionarsi sponsalmente secondo il lume della castità coniugale, l'atto esterno dev'essere un rapporto sessuale di per sé idoneo alla generazione dei figli compiuto in modo umano tra i coniugi, le circostanze che l'atto sia consumato in intimità, non durante periodi votati all'astinenza, etc. Com'è facile comprendere, all'atto omosessuale manca la bontà tanto dell'atto interno quanto dell'esterno (non è idoneo alla procreazione, non è compiuto tra coniugi, non è umano bensì ferino, etc): è l'oggetto stesso del desiderio omosessuale ad essere illecito e intrinsecamente perverso. Le circostanze, peraltro, sono spesso nei rapporti omosessuali anch'esse immorali.

Quale obiezione fondamentale si è soliti negare, oltre che la naturale complementarità sessuale, la procreazione quale causa finale dell'atto sessuale individuando, così da equiparare eterosessualità e omosessualità, nel piacere il vero fine della sessualità. L'obiezione è facilmente confutabile dato che la causa finale particolare di un atto non può che essere la sua perfezione (identità di fine comporta identità di atto), mentre il piacere è un movente naturale di tutto l'agire

umano e, poiché gli atti umani sono diversi e diversa è la perfezione particolare cui tendono, il piacere non può essere la *causa finalis* della sessualità (e neppure degli altri atti umani) essendo la causa impulsiva generalissima: “la natura non ha previsto alcuna operazione al solo fine di ottenere il piacere. Constatiamo infatti che la natura ha posto il piacere in quelle operazioni che sono le più indispensabili nella vita, come nell’uso degli atti venerei, attraverso i quali si perpetua la specie, e nell’uso dei cibi e delle bevande, mediante il quale si conserva l’individuo” (Giacomo da Pistoia *La felicità suprema*, 9; cfr. *S.Th.* I-II, q. 31 e II-II, q. 141).

Distinguendo la condizione o tendenza omosessuale dagli atti omosessuali, la ragione da sola conduce al riconoscimento della prima quale inclinazione oggettivamente disordinata e dei secondi quale grave colpa morale. Lo attesta il Filosofo per eccellenza, Aristotele, che, tre secoli prima di Cristo, razionalmente riconobbe che gli atti omosessuali rientrano tra i “comportamenti bestiali” (Aristotele, *Et. Nic.* 1148, 24-30) e dunque indegni dell’uomo. E già Platone aveva condannato la sodomia in quanto pratica contro natura (Platone, *Leggi*, 836 C). Volendo considerare il giudizio della legge morale naturale sulla omosessualità (inclinazione e atti) così come storicamente recepito e precisare l’accidentalità della prassi storica rispetto al giudizio razionale, dobbiamo sfatare alcuni miti. Infatti l’idea che l’omosessualità fosse considerata, nell’antichità, morale e conforme alla legge naturale è pura propaganda, peraltro, grossolanamente anacronistica nel voler proiettare sulla classicità idee totalmente moderne quali il concetto culturale di “genere” e la negazione della finalità procreativa della sessualità. Se è vero che i Gentili tolleravano i rapporti omosessuali quale occasione di piacere, va precisato che tali atti non erano esclusivi, essendo mero strumento di piacere non escludente la vera sessualità procreativa legata al matrimonio. Il matrimonio era prerogativa esclusivamente eterosessuale; mai una coppia omosessuale fu considerata famiglia e, anzi, la stessa pederastia, benché largamente praticata e tollerata, era, in realtà, considerata una debolezza morale, se non un vizio, al punto che il rifiuto opposto da Socrate alle offerte sessuali del giovane Alcibiade costituì ragione ulteriore di ammirazione per il Sag-

gio ateniese (cfr. Platone, *Simposio* 217-219e). Giovenale, nelle *Satire*, condanna l’omosessualità quale vizio, causa e sintomo di decadenza morale della civiltà, mentre lo storico Tacito definisce i sodomiti “branco di debosciati” (*Ann.* XV, 37, 8) giudicando severamente, assieme a Svetonio e Dione, le deviate abitudini sessuali di Nerone. Quanto sopra lascia intendere quale fosse il giudizio sull’omosessualità nel senso comune dei Gentili non dissimile, nel valutare con disprezzo e riprovazione morale la sodomia (specie passiva), da quello dei pagani odierni.

L’immoralità della sodomia è di tale lapalissiana evidenza che la stessa Modernità, benché atea e sorda alla legge naturale, non è giunta ad affermarne la bontà morale se non negli ultimi decenni, quando cioè anche i pochi baluardi intellettuali della retta coscienza sopravvissuti alle devastazioni precedenti sono crollati nella quasi totalità degli occidentali. Se l’opera popolar-divulgativa italiana per eccellenza, benché di chiara matrice illuminista, definisce la voce omosessualità come “aberrazione sessuale” (*Enciclopedia Garzanti Universale* 1962/69) e la stessa cultura marx-leninista catalogò la sodomia tra i vizi antisociali, per non parlare di Freud il quale, benché ostile alla fede e alla morale, si cimentò nella cura psichiatrica degli omosessuali, non si può che concludere riconoscendo, in queste testimonianze dei nemici della Verità, l’ovvietà del giudizio morale sugli atti omosessuali, tale per cui anche chi negava Dio e la Realtà non osava, pena il ridicolo, affermare il contrario.

A quanti invocano i costumi libertini invalsi odiernamente per giustificare il peccato impuro contro natura sarà sufficiente ricordare come i dati statistici e le analisi sociologiche non costituiscano valido argomento né di dimostrazione né tanto meno di confutazione della legge morale, distinguendosi il fattuale dal normale: “... *multitudo posset facere simplicem fornicationem non esse peccatum mortale, vel magis tolerabile, si omnes fornicarentur?*”; “*può forse la moltitudine far sì che la semplice fornicazione non sia peccato mortale, o che sia più tollerabile, qualora tutti fornicassero?*” (Pietro Cantore). Per analogia neanche la quantità di tempo può influire sul giudizio morale così che gli atti omosessuali costituiscono colpa gravissima anche se commessi da persone appartenenti a popoli

tradizionalmente adusi a simili pratiche (cfr. *Mt.* 15, 3; *Mc.* 7, 8); infatti “la lunghezza del tempo non diminuisce i peccati, ma li aumenta (X. 5. 3. 8-9)” (Raymundo di Penafort, *Summa de poenitentia*, lib. II, tit. 3). Non si può non convenire con Graziano quando afferma “*flagicia, quae sunt contra naturam, ubique ac semper repudianda atque puniendae sunt*” (Graziano, D. II, XXXII, 7, c. 13; “*i delitti contro natura dovunque e sempre devono essere riprovati e puniti*”).

Il malato di omosessualità, nel compiere atti omosessuali, può avere perfetto consenso della volontà e piena consapevolezza?

Si. La natura patologica dell’omosessualità non priva chi si macchia di atti omosessuali della responsabilità morale perché la devianza sessuale non priva l’ammalato dell’uso della ragione e del libero arbitrio essendo una semplice inclinazione alla quale la persona può dare o negare il suo assenso. Così come il naturale appetito sessuale non necessita l’uomo alla fornicazione, lo stesso deve dirsi per il patologico desiderio sodomitico. La *concupiscentia carnis* (che abbia oggetto naturale o deviato) trae origine dalla carne infetta a causa del peccato originale, ma la volontà personale, essendo di natura spirituale e non materiale, è libera di acconsentire o meno al desiderio. Impariamo da Dante il quale, dopo aver scritto, schiavo dell’errore, che “liber arbitrio già mai fu franco” di fronte alla passione amorosa (*Rime* CXI, v. 10), rinsavito, emendò se stesso abbandonando l’assurdo determinismo psicologico così da donarci una preziosa verità: “poniam che di necessitate / surga ogni amor che dentro voi s’accende, / di ritenerlo è in voi la potestate” (*Pg* XVIII, vv. 70-72; cfr. *Genesi* 4, 7: “*eccoti il peccato appostarsi alla tua porta (...), ma tu puoi dominarlo*”).

Si, gli stessi malati di omosessualità, benché irrazionalmente percepiscano gli atti sodomitici come a sé connaturali, sono possibilitati a conoscere razionalmente l’immoralità di dette pratiche non essendo l’intelletto corrotto dalla deviazione. Brunetto Latini ne fornisce un illustre esempio argomentando convintamente, benché sodomita (cfr. *If* XV), l’esecrabilità del turpe peccato nel suo *Li livres dou Trésor*.

Gli atti omosessuali sono causa di dannazione eterna?

Certamente la sodomia è materia grave (Compendio CCC, 492) così che, qualora vi sia piena consapevolezza e deliberato consenso, un solo atto omosessuale priva il peccatore della grazia santificante, distrugge in lui la carità e lo condanna all'inferno (CCC, 1033; 1035; 1472; 1861).

Si tenga presente che il peccato impuro contro natura – il peccato di lussuria più grave (S. Th. II – IIae, q. 154, a. 11; Graziano, D. II, XXXII, 7, cc. 12 e 14) – grida vendetta al cospetto di Dio appartenendo, come lo Spirito Santo insegna, alla categoria dei peccati “più gravi e funesti perché direttamente contrari al bene dell’umanità e odiosissimi, tanto che provocano, più degli altri, i castighi di Dio” (san Pio X *Catechismo della Dottrina Cristiana*, 154) (verità questa confermata da un’antica quanto venerabile rivelazione privata: un angelo di Dio rivelò al monaco Wettinio che “*in nullo tamen Deus magis offenditur quam cum contra naturam peccatur*”; Hatto vescovo di Basilea, *Visio Wettini*, 19). Il III Concilio lateranense sanzionò la sodomia con la pena medicinale della scomunica confermandone così la rilevanza penale: “*quicumque incontinentia illa quae contra naturam est (...) si laici, excommunicationi subduantur, et a coetu fidelium fiant prorsus alieni*” (canone 11; confermato da Gregorio IX, *Decretales* lib. V, tit. 31, cap. 4). Il severo giudizio del Magistero circa gli atti omosessuali risulta perfettamente coerente con se stesso nel tempo, fondato com’è sulla Santa Tradizione Apostolica (ad es. san Policarpo, *Lettera ai Filippesi*, V, 3; san Giustino, *Prima Apologia*, 27, 1-4; Atenagora, *Supplica per i cristiani*, 34; etc.) e la Sacra Scrittura, ove le pratiche omosessuali sono “condannate come gravi depravazioni e presentate, anzi, come la funesta conseguenza di un rifiuto di Dio” (*Persona humana*, 8) a partire da Genesi (19, 1-29) sino al Nuovo Testamento (1Tm 1, 10; Rm 1, 18-32) passando per il Levitico dove Mosè – definendo la sodomia “pratica abominevole” (*Lev.* 18, 22) – “esclude dal Popolo di Dio coloro che hanno un comportamento omosessuale” (Cura, 6) sì che san Paolo può confermare tale esclusione in prospettiva escatologica (1Cor. 6, 9-10). Non si può neppure tacere l’intimo legame tra l’omosessualità e il Maligno, legame oggettivo che non implica di necessità un servaggio degli invertiti a Satana ma che

afferma l’origine diabolica della perversione². Tuttavia, benché peccato gravissimo, anche la sodomia trova il perdono di Dio purché il peccatore contrito riceva l’assoluzione sacramentale dopo aver accusato i propri peccati mortali in una confessione umile, intiera, sincera e prudente accompagnata dal proponimento assoluto, universale ed efficace di non più peccare.

Considerata la finalità della sessualità e la natura oggettiva degli atti omosessuali, “le persone omosessuali sono chiamate alla castità” (CCC, 2359) ovvero sono tenute all’astinenza sessuale attraverso la virtù della padronanza di sé sostenuta dalla grazia sacramentale e dalla preghiera (la castità è il dodicesimo frutto dello Spirito Santo). Ricordino gli omosessuali timorati d’Iddio le parole di san Paolo: “non potete appartenere a Cristo senza crocifiggere la carne con le sue passioni e i suoi desideri” (Gal 5, 22-24). La legge naturale e divina impone agli omosessuali di esercitare la propria razionale libertà rifiutando la tentazione e rinnegando la propria malata inclinazione sessuale: “la conformità dell’ autorinnegamento di uomini e donne omosessuali con il sacrificio del Signore costituirà per loro una fonte di auto-donazione che li salverà da una forma di vita che minaccia continuamente di distruggerli” (Cura, 12). La Chiesa, per parte sua, si impegna ad assistere spiritualmente questi suoi sfortunati figli sostenendoli nella dura lotta contro la tentazione e proteggendoli dalle insidie di errate dottrine morali, causa certa, se ascoltate e praticate, di morte spirituale.

Può l’autorità civile modificare l’istituto matrimoniale riconoscendo l’eterosessualità dei nubendi quale conditio sine qua non?

No. Il matrimonio, essendo un istituto di diritto naturale, è eternamente determinato; pertanto nessuno, neppure Dio stesso, e

dunque tanto meno l’autorità civile, può intervenire a modificarne la natura essenziale. Siccome i soggetti e la materia del contratto nuziale sono un uomo e una donna ed è finalità prima dell’istituto la procreazione, l’unione di due persone dello stesso sesso non può e non potrà mai essere matrimonio. Riconosciuto che, per diritto naturale, esiste matrimonio soltanto tra due persone di sesso diverso; matrimonio istituito dal Creatore quale fondamento della famiglia – società naturale con proprietà essenziali e finalità proprie – e da Cristo elevato a Sacramento, la possibilità d’un matrimonio omosessuale è esclusa per definizione: “vi si oppone, innanzi tutto, l’oggettiva impossibilità di far fruttificare il connubio mediante la trasmissione della vita (...) inoltre, l’assenza dei presupposti per quella complementarità interpersonale che il Creatore ha voluto, tanto sul piano fisico-biologico quanto su quello eminentemente psicologico, tra il maschio e la femmina” (Giovanni Paolo II, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 21-1-1999).

È lecito all’autorità civile riconoscere le unioni di fatto tra omosessuali?

A tale ipotesi si oppongono argomenti razionali di ordine relativo alla retta ragione, di ordine biologico-antropologico, sociale e giuridico sinteticamente esposti nelle *Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali* pubblicate dalla Suprema Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede il 3 giugno 2003.

Riconoscere pubblicamente le unioni di fatto contrasta con gli stessi principi del diritto liberale compendiate nel Codice napoleonico ove si afferma la simmetria: i conviventi ignorano la legge, la legge ignora i conviventi. L’errata concezione liberale del diritto fa sì che qui si giudichi indifferente alla legge la convivenza *more uxorio* quando, in verità, di delitto trattasi. Dovendo correggere il Legislatore liberale, ribadiamo che, essendo il contubernio di pubblico scandalo (oltre che un oggettivo disordine), spetta all’autorità civile perseguire penalmente i concubini (il che avviene ad es. negli Stati USA di Florida, Michigan, Mississippi, Carolina Nord, Virginia e West Virginia). Tale dovere persecutorio riguarda, con ovvia maggiore severità, i conviventi omosessuali. Le unioni omosessuali sono una grave offesa all’ordine civile

² Nel presente, più che l’esistenza odierna della stregoneria (cfr. Innocenzo VIII, *Summis desiderantes affectibus*; pp. Heinrich Institor e Jacob Sprenger, *Malleus maleficarum*; fra Johannes Nieder, *Fornicarius*; etc.), ci interessa evidenziare l’intimo legame esistente fra sodomia e presenza satanica: col peccato sodomitico il corpo umano si trasforma « *in delubra demonum* » (*Visio Wettini*, 19) ragion per cui « i santi Padri (Concilio di Ancira, canone 17) sancirono accuratamente che i sodomiti pregassero insieme agli indemoniati, perché non dubitavano che fossero invasi dallo spirito diabolico » (san Pier Damiani, *Liber Gomorrhianus*).

e, come tali, non solo non possono ricevere pubblico riconoscimento, ma devono, anzi, subire legale proibizione.

L'autorità civile può discriminare e perseguire penalmente gli omosessuali?

Si, l'autorità civile può, anzi deve, discriminare gli omosessuali. Infatti "le persone omosessuali, in quanto persone umane, hanno gli stessi diritti di tutte le altre persone (...) nondimeno questi diritti non sono assoluti. Essi possono essere legittimamente limitati a motivo di un comportamento esterno obiettivamente disordinato. Ciò è talvolta non solo lecito, ma obbligatorio" (Alcune cons., 12). L'autorità civile deve provvedere a che gli omosessuali siano esclusi dall'insegnamento come da altre funzioni pedagogico-educative (l'educatore deve essere "*vita pariter et facondia idoneus*" C. Th. XIII, 3, 6), dalla vita militare, dalla cura fisico-sportivo-sanitaria dei fanciulli, dalla possibilità di adottare, etc.

Si, l'autorità civile può, anzi deve, perseguire penalmente i rei di sodomia o tribadismo in quanto colpevoli di violenza contro Dio Creatore (cfr. *If XI*, vv. 46-51) ovvero di gravissima violazione della legge naturale e divina. La *lex divina vetus*, non abrogata da Cristo (cfr. Mt 5, 17; Lc 16, 17), afferma la natura criminale dell'atto omosessuale e quindi la sua necessaria punizione: "se un uomo ha relazioni (sessuali) con un altro uomo, fa una cosa disgustosa e tutti e due devono essere messi a morte" (*Lev. 20, 13*), pena recepita dagli imperatori Teodosio il Grande e Valentiniano II nella *lex "Non patimur urbem Romam"* del 390 (in *Mosaicarum et romanarum legum collectio*, V, 3).

Benché il recente Magistero (CCC, 2266), confermi l'ammissibilità morale della pena capitale, quando altri mezzi sono insufficienti (*ivi*, 2667), la sodomia può legittimamente essere sanzionata dall'ordinamento penale secolare in altro modo, spettando la scelta delle pene all'autonomia del reggitore temporale. Come ben fecero Carlo V Imperatore (*Lex Carolina*, § 116) e Papa Gregorio XIII, in qualità di principe territoriale (*Statuta Urbis Romae*, liber II, cap. 49), a confermare il rogo per i sodomiti, allo stesso modo saggiamente agì il caudillo di Spagna Francisco Franco Bahamonde promulgando, nel

1970³ la *Ley de peligrosidad social*, esemplare nella condanna dell'omosessualità pur nella previsione di misure punitive alternative alla pena di morte. Ma, mutata la pena, non muta e non potrà mai mutare il riconoscimento della sodomia quale crimine da perseguire: "*cum vir nubit in feminam (...) ubi sexus perdidit locum (...) iubemus insurgere leges, armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei*" (Costanzo II e Costante in C. IX, 9, 30). Un ordinamento che non riconosca l'atto omosessuale quale crimine, costituisce, data la funzione pedagogica della legge, una legittimazione della perversione e, aperta così la porta al disordine morale, non ci si potrà stupire che lentamente anche altre forme di deviazione sessuale, tuttora riprovate e punite, rivendichino gli stessi diritti accordati all'omosessualità trovando, peraltro, un terreno culturale loro favorevole: "quando (...) l'attività omosessuale è accettata come buona oppure quando viene introdotta una legislazione civile per proteggere un comportamento al quale nessuno può rivendicare un qualsiasi diritto, né la Chiesa né la società nel suo complesso dovrebbero poi sorprendersi se anche altre opinioni e pratiche distorte guadagnano terreno e se i comportamenti irrazionali e violenti aumentano" (*Cura*, 10).

Benché la *lex divina* sia straordinaria rivelazione di giustizia, non è necessaria la fede per conoscere la rilevanza penale della sodomia bastando la *lex naturalis*, la legge naturale, disponibile alla conoscenza razionale di tutti gli uomini: una storica testimonianza ne è il *Ta-Tsing-Leu-Lee* (Codice penale cinese del 1799) dove l'omosessualità, conformemente alla retta ragione mediata dalla tradizione morale del Celeste Impero, è condannata quale crimine contro natura (cfr. Sez. CCCLXVI, statuto n. 3). La comunità politica, finalizzata al bene comune ovvero alla perfezione dell'

uomo, deve, conosciuta la verace antropologia e con essa la *lex naturalis*, dotarsi di "una legge che costringa a un uso naturale della sessualità finalizzato alla procreazione e quindi escludente i rapporti omosessuali" (Platone, *Leggi VIII*, 838E); non certo ponendo la sessualità onesta sotto controllo statale come avviene nei regimi totalitari (es. controllo delle nascite o eugenetica), ma bensì impedendo quelle forme immorali di sessualità che negano in se stesse il fine naturale della procreazione.

L'autorità pubblica, nel perseguire i reati di omosessualità, dovendosi attenere al diritto naturale che riconosce al domicilio una relativa inviolabilità, andrebbe a colpire, di fatto, unicamente quanti praticano o tentano di praticare - "*etsi effectu sceleris potiri non possunt, propter voluntatem perniciosae libidinis extra ordinem puniuntur*" (Graziano, D. II, XXXIII, 3, d. 1, c. 15) - o anche favoriscano rapporti contro natura senza intimità, confessino pubblicamente tale crimine o si rendano colpevoli di apologia dell'omosessualità, garantendo invece una larga tolleranza nei confronti degli invertiti discreti. La *ratio legis* dovrebbe essere diversa condannando l'omosessualità in sé a prescindere dalle circostanze, ma, in pratica, l'azione penale si eserciterebbe in maniera analoga a quanto previsto dal Codice penale per il Regno di Sardegna (libro II, tit. VII, art. 425) emanato dal pur laicissimo re Vittorio Emanuele II. Lo stesso vale circa la discriminazione civile degli omosessuali la quale colpirebbe unicamente gli omosessuali dichiarati e orgogliosi: "la tendenza sessuale di un individuo non è in genere nota ad altri, a meno che egli identifichi pubblicamente se stesso come avente questa tendenza o almeno qualche comportamento esterno lo manifesti" (Alcune cons. 14). Di conseguenza il problema della giusta discriminazione normalmente non si pone per gli omosessuali casti o, quanto meno, non esibizionisti.

L'azione pubblica, oltre che agli atti omosessuali, deve rivolgersi, come abbiamo visto, la propria attenzione anche alla tendenza omosessuale discriminando i devianti in ragione del bene comune e garantendo (o, se è il caso, anche imponendo coercitivamente) agli omosessuali una adeguata cura finalizzata al ri-orientamento sessuale. Così come la inclinazione omosessuale non costituisce peccato, allo

³ Ricordiamo anche le proposte di legge nn. 2990/1961, 1920/1960 e 759/1963 presentate alla Camera dei Deputati al fine di reaitizzare gli atti omosessuali, la prima dell'on. Romano Bruno (Psdi), le seconde dall'on. Clemente Manco (Msi) e altri. La quasi totalità degli ordinamenti riconobbe, sino a metà '900, la natura criminale degli atti omosessuali; ad es. il § 175 del Codice penale tedesco annoverò tra i crimini gli atti omosessuali sino al 25/6/69 mentre ne riconobbe l'intrinseca immoralità sino al 23/11/73. In Italia, benché, già nel 1889, Giuseppe Zanardelli avesse depenalizzato la sodomia, il Ministero dell'Interno, ancora il 30/4/60, emanava una Circolare sulla repressione dell'omosessualità.

stesso modo sarebbe illegittima una sua persecuzione penale, in quanto indipendente dalla volontà, la quale sola può, in virtù del libero arbitrio, determinare una colpa; il che non impedisce la cura coatta degli invertiti renitenti al ri-orientamento in quanto tale azione dell'autorità pubblica non si configurerebbe quale esercizio della potestà punitiva, bensì quale trattamento sanitario obbligatorio. Quando le autorità civili, affermata – esplicitamente o implicitamente – la naturalità dell'omosessualità, non si impegnano per il ri-orientamento sessuale degli omosessuali ed anzi lo ostacolano, “si impedisce che uomini e donne omosessuali ricevano quella cura di cui hanno bisogno e diritto” (*Cura*, 15).

A quanti obbiettassero rivendicando alla sessualità la dimensione esclusivamente privata e, come tale, assolutamente libera (rivendicazione libertaria accolta dal diritto liberale: ad es. dalla *Supreme Court of the USA* nella sentenza *Lawrence et al. vs. Texas* del 26 giugno 2003 così da capovolgere la sentenza *Bowers v. Hardwick* del 30 giugno 1986; il *Wolfenden Report* del 1957, punto di svolta per la depenalizzazione degli atti omosessuali, affermava che i comportamenti omosessuali in privato tra adulti consenzienti non potevano più essere considerati dei crimini), si deve ricordare la natura profondamente sociale della sessualità sia perché implicante una relazione tra due persone sia perché naturalmente finalizzata alla procreazione ovvero alla generazione di una terza persona. Non solo. Si dovrebbe anche rifiutare il concetto liberale del diritto secondo il quale “il solo aspetto della propria condotta di cui ciascuno deve render conto alla società è quello riguardante gli altri: per l'aspetto che riguarda soltanto lui, la sua indipendenza è, di diritto, assoluta. Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo, l'individuo è sovrano” (J. S. Mill) e si dovrebbe invece affermare il dovere per lo Stato di garantire il rispetto della legge naturale anche dove non vi sia apparente interesse collettivo. Diciamo apparente perché in realtà le relazioni omosessuali “sono nocive per il retto sviluppo della società umana” (Cons. 8) oltre ad offendere Dio attirandone i castighi (“spesso anche un'intera città soffre a causa d'un uomo malvagio / che pecca e progetta sacrileghe trame” Esiodo).

Se nel XII sec. Gualtiero di Lilla poteva cantare: “*Et quia non me-*

tuunt animae discrimen, / principes in habitum verterunt hoc crimen, / virum viro turpiter jungit novus hymen” (*Carmen IV, XXVIII*), cosa dovremmo scrivere noi dei nostri governanti?

CONCLUSIONI

La Santa Madre Chiesa ricorda:

- *ai poteri temporali* che “riconoscere legalmente le unioni omosessuali oppure equipararle al matrimonio, significherebbe non soltanto approvare un comportamento deviante, con la conseguenza di renderlo un modello nella società attuale, ma anche offuscare valori fondamentali che appartengono al patrimonio comune dell'umanità” (Cons., 11);
- *al parlamentare o altro legislatore cattolico* che, di fronte a proposte di legge tendenti al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, “ha il dovere morale di esprimere chiaramente e pubblicamente il suo disaccordo e votare contro il progetto di legge. Concedere il suffragio del proprio voto a un testo legislativo così nocivo per il bene comune della società è un atto gravemente immorale” e che, in relazione a eventuali leggi già in vigore, “deve opporsi nei modi a lui possibili e rendere nota la sua opposizione: si tratta di un doveroso atto di testimonianza della verità” (Cons., 10);
- *ai fedeli tutti* che “sono tenuti a opporsi al riconoscimento legale delle unioni omosessuali” (Cons., 10);
- *agli omosessuali* che sono tenuti all'astinenza sessuale.

Già nel 1986 la Suprema Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede denunciava il tentativo, in atto in alcune nazioni, di “manipolare la Chiesa conquistandosi il sostegno dei suoi pastori, nello sforzo volto a cambiare le norme della legislazione civile. Il fine di tale azione è conformare questa legislazione alla concezione propria di questi gruppi di pressione, secondo cui l'omosessualità è almeno una realtà perfettamente innocente, se non totalmente buona” (*Cura*, 9). Di fronte a tale diabolica azione l'ex Sant'Uffizio ricordava che la Dottrina morale “non può essere modificata sotto la pressione della legislazione civile o della moda del momento” (*Cura*, 9) e che i gruppi attivi, anche all'interno della Chiesa, per l'accettazione dell'omosessualità e la legittimazione degli atti omosessuali sono “mossi da una visione opposta alla verità sulla persona umana, (...). Essi manifestano (...) un'ideologia materialista, che nega la natura trascen-

dente della persona umana, così come la vocazione soprannaturale di ogni individuo” (*Cura*, 8).

Constatando il generale degrado morale degli stessi cattolici, suona ancor più perentoria e obbligatoria la richiesta della Suprema Congregazione ai Vescovi “di essere particolarmente vigili nei confronti di quei programmi che di fatto tentano di esercitare una pressione sulla Chiesa perché essa cambi la sua dottrina” (*Cura*, 14); il ministero episcopale, infatti, impone loro di respingere, censurare e combattere “le opinioni teologiche che sono contrarie all'insegnamento della Chiesa” (*Cura*, 17) e di ritirare “ogni appoggio a qualunque organizzazione che cerchi di sovvertire l'insegnamento della Chiesa, che sia ambigua nei suoi confronti o che lo trascuri completamente” (*Cura*, 17).

Se, come abbiamo precedentemente evidenziato, è diffusa anche nel mondo cattolico l'idea secondo la quale condannare gli atti omosessuali sarebbe una forma di “razzismo” inconciliabile col Vangelo, il Magistero, invece, insegna la bontà morale di una giusta discriminazione in base alla tendenza omosessuale; perché “la tendenza sessuale non costituisce una qualità paragonabile alla razza, all'origine etnica, etc. rispetto alla non-discriminazione. Diversamente da queste, la tendenza omosessuale è un disordine oggettivo e richiama una preoccupazione morale” (Alcune cons., 10) “dal momento che non vi è un diritto all'omosessualità” (Alcune cons., 13).

Alla luce di quanto sopra, si evidenziano in tutta la loro immoralità quelle legislazioni civili che rendono “illegale una discriminazione sulla base della tendenza omosessuale” (Alcune cons., Premessa)⁴ giungendo sino a perseguire penalmente quanti ricordino la natura deviata e peccaminosa dell'omosessualità impedendo di fatto la missione della Chiesa (il 29 giugno 2004 un tribunale svedese condannava al carcere il pastore luterano di Borgholm dr. Ake Green per aver criticato, nel sermone domenicale, i cosiddetti matrimoni gay mentre in Andalusia il Rev. Sac. don Domingo Garcia Dobao è stato denunciato per aver inflitto, rifiutandogli il Santissimo, una pubblica umiliazione a un noto sodomita).

⁴ Il Parlamento europeo è, come denunciato da Giovanni Paolo II nel suo *Memoria e Identità* (p. 23), particolarmente sollecito nel tutelare giuridicamente il presunto diritto all'abominevole vizio: cfr. Risoluzioni 8/1/94; 20/9/96; 17/9/98.

Se Dio, attraverso la legge morale naturale e la Rivelazione affidata alla Chiesa, chiede agli omosessuali di essere casti nell'astinenza, l'unica via per giungervi è praticare costantemente la castità con forza di volontà sostenuta dalla grazia sacramentale e dalla preghiera così che l'anima si rivesta dell'abito morale della castità (gli abiti morali non si posseggono per oscura sorte ma si acquistano con la costante prassi di vita). Invece ogniqualvolta un omosessuale cede alla tentazione compiendo atti omosessuali, non solo commette un peccato mortale gravissimo, ma rafforza al suo interno "una inclinazione sessuale disordinata" (*Cura*, 7) facendosi così schiavo di un abominevole vizio.

Baldasseriensis

DOCUMENTI ECCLESIALI CITATI

Cura = Suprema Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede: Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 1 ottobre 1986

Cons. = Suprema Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede: Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali. 3 giugno 2003.

Alcune *cons.* = Suprema Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede: Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non-discriminazione delle persone omosessuali.

ERRATA CORRIGE

Nel precedente numero di *sì sì no no* a pagina 4 prima riga (articolo: *Una lettura origenista dell'Apocalisse*) invece di Eduardo Lupieri leggere Edmondo Lupieri.

Un miracolo ecumenicamente scorretto

Nel 2000 *Il Giornale* (16 settembre 2000 p. 43: "Non esageriamo con l'88 di Buffon") rispondeva sul caso di Gianluigi Buffon, portiere del Parma, che aveva dovuto eliminare l'88 dalla sua maglietta "perché la responsabile per lo sport della comunità ebraica romana aveva protestato leggendo, in quell'88, l'invocazione ad Hitler". "Non si sta esagerando?" domandava un lettore e Granzotto, dopo alcune divagazioni umoristiche (tra l'altro: «Dopo la denuncia della comunità ebraica romana, nelle università più avvertite pare siano stati aboliti studi e riferimenti agli Ottentotti, popolazione africana in odor di antisemitismo per via del nome e degli "otti" che vi compaiono»), rispondeva: "Ebbene sì, mi pare che si stia esagerando" ed aggiungeva giudiziosamente: "E, come ognuno ben sa, l'eccesso finisce per provocare una reazione contraria a quella auspicata".

L'episodio "buffonesco" ci è tornato alla mente nel leggere che la mostra sui *Miracoli eucaristici* allestita ad Orvieto è stata accusata di "antisemitismo" dall'associazione "Gli amici d'Israele" in quanto ribadirebbe (non la fede nella Presenza Reale, ma) "le false accuse agli ebrei di omicidio rituale, di profanazione delle ostie" (*Il Corriere della Sera* 18 gennaio 2007: «Mostra sui miracoli sotto accusa: "è antisemita"»).

Pietra dello scandalo: il celebre miracolo di Trani, allorché una particola consacrata, trafugata da un'ebrea e messa a friggere in una padella d'olio bollente, diventò miracolosamente carne e inondò di sangue tutta la casa. Sul luogo del miracolo è stata eretta una cappella; i resti del pezzo di carne, allora raccolti dal Vescovo di Trani, sono

tuttora conservati in un reliquiario d'argento e sono stati sottoposti a ripetute verifiche (1616, 1678, 1706, 1719, 1886); il miracolo, del quale ben quattro autori hanno lasciato testimonianza scritta, è stato fino ad oggi ricordato annualmente con una processione riparatrice (v. R. Iaria *I miracoli eucaristici in Italia*, ed. Paoline 2005). Si tratta, dunque, di un miracolo eucaristico solidamente documentato e riconosciuto dalla Chiesa, nel quale sono impegnati perciò il suo onore, la sua saggezza, la sua tradizionale prudenza. Ma gli "Gli amici d'Israele", per difendere gli Ebrei da "false accuse", accusano di falso la Chiesa cattolica e, grazie al sotteraneo (ma non troppo) intervento del card. Kasper, presidente del *Pontificio Consiglio dell'unità dei cristiani* (tra i quali figurano - miracoli dell'ecumenismo! - anche gli Ebrei né convertiti né più convertendi), hanno ottenuto dalla Curia di Orvieto la rimozione del pannello sul miracolo eucaristico ecumenicamente scorretto.

•••

Mi domandate che penso dell'avvenire? Penso che dipenderà dal presente e, cioè, che se noi ci lasciamo istruire dall'esperienza e ritorniamo cristiani fedeli, il nostro avvenire potrà ricostituirsi su solide basi. Ma se ci si limita a rendere omaggi esteriori alla religione senza farla penetrare nelle leggi, nei costumi, nell'educazione, nelle dottrine e soprattutto nei cuori, semineremo solo vento, e raccoglieremo nuove tempeste.

P. M. Théodore Ratisbonne, ebreo convertito, 23 luglio 1848

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione : che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Postale

Comma 20/C Art. 2 Legge 662/96
ROMA



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

sì sì no no

Bollettino degli associati al

Centro Cattolico Studi Antimodernisti San Pio X
Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli, n. 78
(sulla destra di Via Appia Nuova al km. 37,500)
00049 Velletri

tel. (06) 963.55.68 fax. (06) 963.69.14
e-mail: sisinono@tiscali.it

Fondatore: Sac. Francesco Putti

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

Direttore Responsabile: Maria Caso

Quota di adesione al « Centro »:

minimo € 5 annue (anche in francobolli)

Esteri e Via Aerea: aggiungere spese postali

Conto corr. post. n. **60 22 60 08 intestato a**

sì sì no no

Aut. trib. Velletri n. 5 / 07 26 - 02 - 2007

Stampato in proprio

